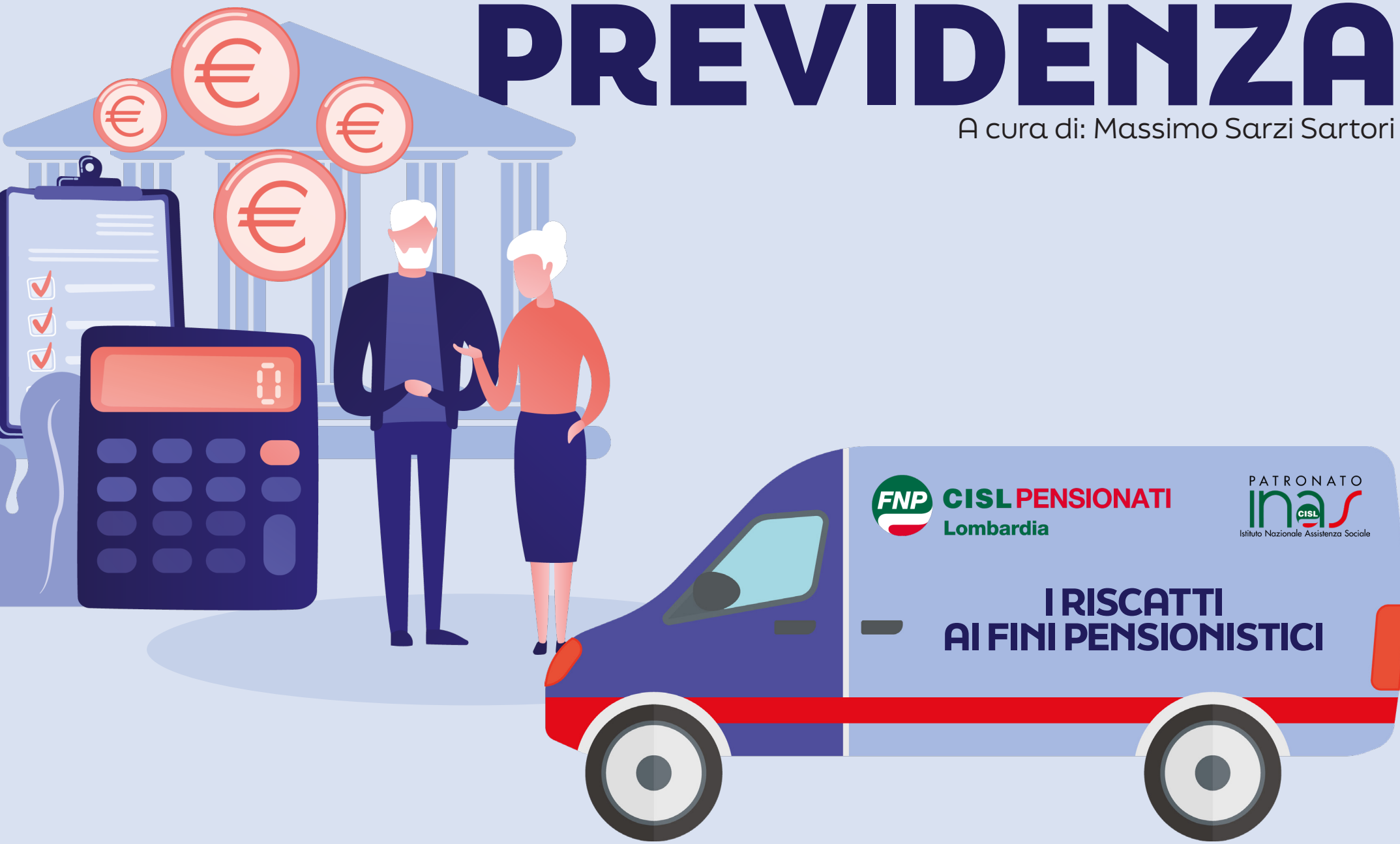


IL CORRIERE DELLA N. 6/2026 PREVIDENZA

A cura di: Massimo Sarzi Sartori





I RISCATTI AI FINI PENSIONISTICI

La normativa previdenziale attuale prevede per gli assicurati, iscritti alle forme previdenziali obbligatorie gestite dall'INPS, oppure per i loro superstiti, di poter riscattare (versare in proprio) i contributi previdenziali corrispondenti a situazioni particolari meritevoli di tutela per legge e privi di copertura assicurativa. Il riscatto consente di poter anticipare la decorrenza della pensione e di ottenerne un importo maggiore. Vediamo ora le condizioni e le caratteristiche dei riscatti:



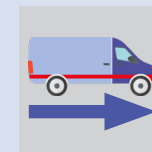
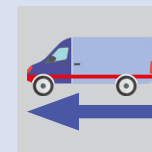
Non tratteremo i riscatti per gli assicurati alle casse professionali autonome.



Tipologia di riscatto

1. **Titoli di studio.** Sono riscattabili i periodi corrispondenti alla durata dei corsi per conseguire i seguenti titoli universitari od equiparati: i **diplomi universitari**, i **diplomi di laurea**, i **titoli accademici**, i **diplomi di specializzazione**, i **dottorati di ricerca**. Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli **Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale**, sono riscattabili i titoli conseguiti coi nuovi corsi attivati dall'anno accademico 2005/2006, ma anche con i precedenti se equipollenti. Possono essere riscattati anche i diplomi **ITS Academy** e le lauree universitarie conseguite all'estero, purché il MIUR ne riconosca la validità ai fini previdenziali. La normativa consente di riscattare solo i periodi del corso legale degli studi quindi non i periodi fuori corso.
2. **Periodi di congedo/sospensione del rapporto di lavoro.** Queste sospensioni possono corrispondere a: periodi di congedo dal lavoro concesso **per formazione** al fine di conseguire un titolo di studio (massimo 11 mesi), periodi di congedo dal lavoro concesso **per motivi di famiglia** (massimo 2 anni), periodi di congedo concesso **per eventi e cause particolari** (massimo 2 anni), periodi intercorrenti **tra un rapporto di lavoro e l'altro** per attività stagionali, saltuarie o discontinue (se non coperto da contribuzione figurative per disoccupazione), periodi di **interruzione del rapporto di lavoro per disposizioni di legge o contratto** di lavoro (es: per aspettative concesse per motivi privati, per periodi di malattia non retribuita ed al massimo per 3 anni).

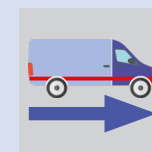
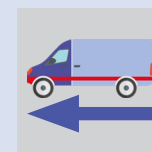
CONTINUA





3. **Riscatti a copertura totale o parziale della contribuzione per aumentare l'importo della pensione e relativi a periodi contributivi già riconosciuti utili per il diritto alla prestazione che sono:** l'astensione facoltativa di maternità, i permessi per allattamento e per la malattia del figlio, per i periodi di non lavoro durante un rapporto di lavoro a part-time verticale o ciclico, i periodi di occupazione in lavori socialmente utili.
4. **Periodi corrispondenti al congedo parentale/maternità facoltativa avvenuti al di fuori dei rapporti lavorativi.** Mentre l'accredito figurativo per il periodo corrispondente alla maternità obbligatoria (di norma 5 mesi) è gratuito, il riconoscimento del periodo di congedo facoltativo o parentale deve essere riscattato quindi è oneroso. Occorre precisare che questo diritto può essere esercitato solo se risultano accreditati almeno 5 anni di contribuzione di effettivo lavoro dipendente.
5. **Rendita vitalizia reversibile per i contributi omessi e caduti in prescrizione.** Riguarda i lavoratori che hanno svolto attività di lavoro dipendente, i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata dal 01/04/1996 (inizio dell'obbligo assicurativo), i collaboratori o coadiuvanti di titolari di imprese artigiane, commerciali o dei coltivatori diretti. La richiesta di riscatto deve essere inoltrata quando l'omissione contributiva non è più sanabile da chi era obbligato al versamento. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione a riprova dell'attività lavorativa svolta.

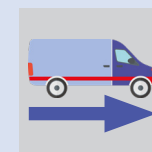
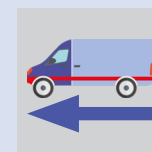
CONTINUA





6. **Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:** riguarda le collaborazioni avvenute prima dell'obbligo assicurativo 01/04/1996. Anche in questo caso occorre dimostrare l'esistenza del rapporto di collaborazione.
7. **Riscatto del servizio civile universale/volontario:** i periodi di servizio civile sono quelli svolti dal 01/01/2009 in poi. Sono da richiedere dopo che l'interessato ha iniziato l'attività lavorativa col versamento della contribuzione in un fondo previdenziale obbligatorio.
8. **Riscatto per periodi di lavoro effettuato all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia:** i cittadini che hanno lavorato all'estero in stati coi quali non sono previsti accordi bilaterali in materia previdenziale, al rientro in Italia possono riscattare e quindi versare la contribuzione per la durata del lavoro estero. Gli interessati dovranno esibire la documentazione a riprova del lavoro svolto.
9. **Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari:** l'istanza deve essere inoltrata entro 6 mesi dalla data di iscrizione alla gestione dell'INPS ed all'albo professionale.

Occorre infine precisare che il riscatto dei vuoti contributivi, la cosiddetta "pace contributiva", terminato nel 2025 non è stato al momento prorogato.





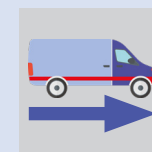
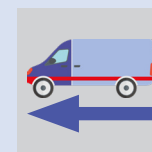
Determinazione dell'onere e pagamento

I calcoli per la determinazione dei costi del riscatto seguono di norma quelli previsti per determinare l'importo della pensione. In base alla collocazione temporale dei periodi da riscattare si applicano le seguenti regole di calcolo: se prima del 31/12/1995 si utilizza il sistema retributivo, se dal 01/01/1996 in poi si applica il sistema contributivo.

Per il riscatto dei titoli di studio esiste un'altra modalità di calcolo denominato “**agevolato**” che prevede:

1. Per quelli che **hanno già iniziato a lavorare**, in alternativa al calcolo ordinario sopra citato, quello agevolato prevede un contributo di 6.207 € (anno 2026) per ogni anno riscattato indipendentemente dalla retribuzione percepita. Ciò è possibile solo per i periodi riscattati che si collocano nel sistema di calcolo contributivo (dal 01/01/1996 in poi). Riguardo agli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS il periodo riscattato con questo sistema agevolato è considerato comunque contributivo anche se si colloca prima del 1996.
2. **Per gli inoccupati**, cioè coloro che non hanno mai lavorato, l'importo del riscatto è determinato in base ad un contributo fisso pari a 6.207€ (anno 2026) per ogni anno del corso di studi riscattato. L'importo riscattato verrà poi trasferito nel fondo previdenziale obbligatorio quando inizieranno a lavorare.

CONTINUA

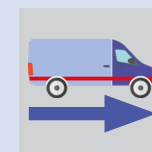
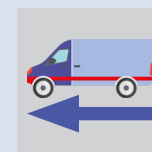




Indipendentemente dalle modalità di calcolo, **il pagamento** del riscatto pensionistico potrà essere effettuato in **un'unica soluzione** oppure in forma **rateale**. In linea di massima il numero delle rate mensili è pari a 60, ma può variare in rapporto alla cifra da pagare ed al fondo previdenziale di iscrizione. Per tutti i riscatti di laurea invece la rateizzazione massima è fino a 120 rate mensili e senza l'applicazione di interessi. Lo stesso numero di rate è previsto per il riscatto del servizio civile volontario.

Nella comunicazione di accoglimento della domanda di riscatto, l'interessato troverà scritte le modalità amministrative, i tempi ed i metodi di pagamento.

Infine, l'importo del riscatto versato è interamente deducibile dal reddito complessivo dell'interessato o detraibile (19%) nel caso in cui questi sia fiscalmente a carico di un familiare .



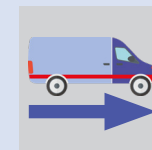
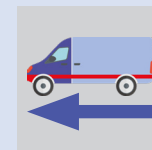


Efficacia della contribuzione riscattata ai fini pensionistici

I contributi da riscatto sono utili a tutti gli effetti per maturare il diritto alla pensione ed a incrementarne il relativo importo. Se i periodi riscattati si collocano prima del 1996 possono cambiare le regole di calcolo della pensione (es. da contributivo a misto) e in taluni casi anche le regole d'accesso alla prestazione stessa.

La cifra corrispondente al riscatto può essere versata tutta od in parte. In caso di versamento parziale verrà riconosciuto ed accreditato un periodo di copertura contributiva proporzionale all'importo versato. Qualora vi fosse un ripensamento si può presentare una nuova domanda di riscatto per il periodo mancante.

Le domande di riscatto vanno presentate on- line sul sito dell'INPS. Gli interessati che chiedono di essere assistiti per la compilazione della domanda o che vogliono ottenere informazioni sui costi e sui benefici previdenziali che otterrebbero col riscatto, possono rivolgersi ai nostri sportelli della FNP CISL presenti sul territorio o prenotare un appuntamento presso gli uffici del nostro patronato INAS della CISL.





CISL PENSIONATI
Lombardia



IL CORRIERE DELLA N. 6/2026
PREVIDENZA

A cura di: Massimo Sarzi Sartori

Sedi Territoriali FNP CISL Lombardia

FNP CISL CREMONA

Via Dante, 121
26100 Cremona CR
Tel 0372/413426
Fax 0372/457968
fnp.assedelpo@cisl.it

FNP CISL MANTOVA

Via Torelli, 10
46100 Mantova MN
Tel 0376/352237
pensionati.mantova@cisl.it

FNP CISL BERGAMO

Via Giovanni Carnovali, 88
24126 Bergamo BG
Tel 035/324260
Fax 035/324268
fnp.bergamo.sebino@cisl.it

FNP CISL BRESCIA VALLECAMONICA

Via Altipiano D'Asiago, 3 25128
Brescia BS
Tel 030/3844630
Fax 030/3844631
pensionati.brescia@cisl.it

FNP CISL COMO

Via Rezzonico, 34
22100 Como CO
Tel 031/304000-72
Fax 031/301974
pensionati.laghi@cisl.it

FNP CISL VARESE

Via B. Luini, 5
21100 Varese VA
Tel 0332/240115
pensionati.laghi@cisl.it

FNP CISL MILANO METROPOLI

Via Alessandro Tadino, 23
20124 Milano MI
Tel 02/20525230
Fax 02/29523683
pensionati.milano@cisl.it

FNP CISL MONZA

Via Dante Alighieri, 17
20900 Monza MB
Tel 039/2399219
Fax 039/2300756
fnp.brianza.lecco@cisl.it

FNP CISL LECCO

Via Besonda Inferiore, 11
23900 Lecco LC
Tel 0341/275667
Fax 0341/275440
fnp.brianza.lecco@cisl.it

FNP CISL PAVIA

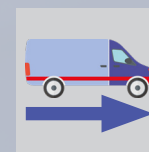
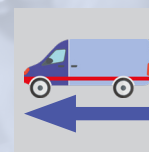
Via Alessandro Rolla, 3
27100 Pavia PV
Tel 0382/530554
Fax 0382/2539169
pensionati.pavialodi@cisl.it

FNP CISL LODI

P.le Forni, 1
26900 Lodi LO
Tel 0371/5910219
pensionati.pavialodi@cisl.it

FNP CISL SONDRIO

Via Bonfadini, 1
23100 Sondrio SO
Tel 0342/527814 - 0342/527814
Fax 0342/527891
pensionati.sondrio@cisl.it





Sedi Provinciali INAS Lombardia

INAS BERGAMO

Via G. Carnovali, 88 (C.P. 24)
24126 Bergamo BG
Tel. 035/324200
bergamo@inas.it

INAS BRESCIA

Via Altipiano d'Asiago, 3
25128 Brescia BS
Tel. 030/3844511
brescia@inas.it

INAS BRIANZA (Monza)

Via Dante, 17/A
20900 Monza MB
Tel. 039/2399206
monza@inas.it

INAS COMO

VIA REZZONICO, 34/A
22100 Como CO
Tel. 031/307089
como@inas.it

INAS CREMONA

Via Dante, 121
26100 Cremona CR
Tel. 0372/596834
cremona@inas.it

INAS LODI

Piazzale Giovanni Forni, 1
26900 Lodi LO
Tel. 0371/5910215
lodi@inas.it

INAS LECCO

Via Besonda Sup. 11
23900 Lecco LC
Tel. 0341/287221
appuntamenti.lecco@inas.it

INAS MANTOVA

Via Torelli, 10 (Quartiere Valletta Valsecchi)
46100 Mantova MN
Tel. 0376/352273
mantova@inas.it

INAS MILANO

Via Benedetto Marcello, 18
20124 Milano MI
Tel. 02/29525021
milano@inas.it

INAS PAVIA

Via Rolla, 3
27100 Pavia PV
Tel. 0382/531280
pavia@inas.it

INAS SONDRIO

Via Bonfadini, 1 (P.LE STAZIONE)
23100 Sondrio SO
Tel. 0342/527830
sondrio@inas.it

INAS VARESE

Via B. Luini, 8
21100 VARESE VA
Tel. 0332/283601
varese@inas.it

